III° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.9-2015
MF CONSULTING SRLS

WWW.MFCONSULTINGSRLS.COM

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Inform@Mail n. 9 del 30 aprile 2015

FISCO

In evidenza

Le risposte dell'Agenzia alle domande dei CAF pag. 2
MOSS: gli schemi per la trasmissione dei dati pag. 2
Dichiarazioni doganali, nuovi controlli bloccanti pag. 3

LAVORO

In evidenza

TFR in busta paga: modalità di liquidazione pag. 3
Artigiani e commercianti: F24 precompilati pag. 3

IMPRESA

In evidenza

Norme di comportamento collegio sindacale pag. 4
Tassonomie XBRL anche per la nota integrativa pag. 4

SCADENZARIO GIUGNO 2015

ADEMPIMENTI

E-commerce e TLC, contabilità IVA dettagliata nel MOSS pag. 11

GUIDE OPERATIVE

"Investment Compact": novità per PMI, start-up e Patent Box pag. 13
DIS-COLL: come e quando presentare la domanda pag. 19

FOCUS

Trasmissione telematica generalizzata delle operazioni IVA: profili critici pag. 21

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

III° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.9-2015
MF CONSULTING SRLS

WWW.MFCONSULTINGSRLS.COM

DOTT.MAURIZIO FONTANA

FISCO

Le risposte dell'Agenzia alle domande dei CAF

Con la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate fornisce numerose risposte ai quesiti formulati dal Coordinamento nazionale dei Centri di assistenza fiscale in materia di Irpef, utili ai fini della campagna fiscale in corso. Si spazia dalla detraibilità delle spese sanitarie e di istruzione, alla documentazione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste per gli interventi edilizi. Tra i principali chiarimenti forniti l'Agenzia conferma la non trasmissibilità agli eredi del bonus mobili.
Agenzia delle Entrate, circolare 24 aprile 2015, n. 17/E

Rendicontazione finanziaria delle non quotate

Anche il CNDCEC partecipa alla consultazione - aperta dal MEF il 13 aprile scorso - su due schemi di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2013/34/UE in materia di informativa di bilancio per le società di capitali che applicano i principi contabili nazionali.
MEF -Consultazione pubblica 24 aprile 2015

Cessione immobili aree urbane particolari

Per gli atti di cessione di immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, il regime fiscale agevolato si applica anche in assenza di convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell'atto di trasferimento.
Agenzia delle Entrate, ris. 23 aprile 2015, n. 41/E

MOSS: gli schemi per la trasmissione dei dati

L'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di dati (allegati A, B, C e D) da trasmettere telematicamente nell'ambito del regime Mini One Stop Shop – MOSS:

- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE, non stabiliti o identificati in alcuno Stato membro, devono presentare la richiesta di adesione in via telematica, seguendo lo schema dell'allegato A
- entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione IVA trimestrale compilata sulla base dello schema dell'allegato C, anche in assenza di operazioni IVA
- I soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia (compresi quelli domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano), devono utilizzare l'allegato B (cd. Regime UE)
- dovrà essere presentata la dichiarazione IVA trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, seguendo lo schema dell'allegato D.

Definite anche le modalità per la comunicazione di variazione dei dati e di cancellazione volontaria per cessata fornitura dei servizi o perdita dei requisiti.
Agenzia delle Entrate, provv. 23 aprile 2015, n. 56191

Rivalutazione-bis partecipazioni: niente sanzioni

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

I contribuenti che abbiano rideterminato il valore d'acquisto di partecipazioni non quotate acquisite per donazione, scomputando l'imposta sostitutiva versata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni, potranno regolarizzare la violazione con un versamento integrativo maggiorato dei soli interessi legali entro il 19 giugno 2015.
Agenzia delle Entrate, ris. 20 aprile 2015, n. 40/E

Bonus autotrasporto: aggiornate le istruzioni

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità di compilazione del codice tributo 6740, per consentire l'utilizzo in compensazione - tramite mod. F24 - dell'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione: nel campo "rateazione/regione/prov/mese-rif" è indicato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il trimestre solare di riferimento e "RR" indica l'anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015).
Agenzia delle Entrate, ris. 20 aprile 2015, n. 39/E

Dichiarazioni doganali, nuovi controlli bloccanti

A partire dal 21 aprile 2015 sono attivi nuovi controlli bloccanti che determineranno lo scarto delle dichiarazioni doganali in caso di errata indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento.
Agenzia delle Dogane, nota 20 aprile 2015, n.46452/RU

Sessioni Esami di Stato dottori commercialisti

Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo avranno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il 17 giugno 2015 e per la seconda sessione il 18 novembre 2015. Gli esami per l'accesso alla sezione B, invece, inizieranno il 24 giugno 2015 e per la seconda sessione il 25 novembre 2015.
I candidati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione alla prima sessione entro il 22 maggio 2015 e alla seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria dell'università presso cui intendono sostenere gli esami.
Min. Università Ricerca, ordinanza 27 marzo 2015 (G.U. 24 aprile 2015, n. 32, serie concorsi)

LAVORO

Naspl: spetta anche per motivi disciplinari

La nuova indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e nelle ipotesi di accettazione, da parte del lavoratore licenziato, dell'offerta economica propostagli dal datore nella c.d. "conciliazione agevolata".
Min. Lavoro, interpello 24 aprile 2015, n. 13

Concordato preventivo: sì al DURC in ogni caso

E' possibile il rilascio del DURC anche alle imprese che, una volta presentata domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, nelle more del perfezionamento della procedura di omologa, si trovino nella impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato.
INPS, messaggio 24 aprile 2015, n. 2835

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

TFR in busta paga: modalità di liquidazione

Sono arrivate le istruzioni INPS per la liquidazione del TFR in busta paga con l'erogazione mensile della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.). Per i lavoratori che presentino l'istanza il 24 aprile 2015 l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015. Stessa decorrenza per l'operatività dei nuovi elementi e dei nuovi codici Uniemens istituiti per l'erogazione della Qu.I.R., validi a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015.
INPS, circ. 23 aprile 2015, n. 82

NasPI, accesso più favorevole

Le condizioni di accesso alla nuova prestazione NASpI risultano meno restrittive rispetto al precedente combinato ASpI-miniASpI. La Fondazione segnala rilevanti novità riguardo alle modalità di determinazione della contribuzione figurativa e alla partecipazione del soggetto alle iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l'Impiego.
Fondazione Studi consulenti lavoro, circ. 23 aprile 2015, n. 9

Decontribuzione solidarietà: proroga 24 mesi

Il Ministero del lavoro fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle istanze preordinate alla concessione degli sgravi contributivi da parte di quelle aziende che, esaurito il beneficio della decontribuzione nel primo anno, vogliono di avviare un contratto di solidarietà in continuità con il precedente, ad esaurimento dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente.
Min. lavoro, circ. 22 aprile 2015, n. 15

Artigiani e commercianti: F24 precompilati

Sono disponibili i mod. F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno 2015 dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali: sono accessibili tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale dove è possibile consultare il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
INPS, messaggio 22 aprile 2015, n. 2776

No al TFR in busta paga ai lavoratori agricoli

Gli impiegati e i dirigenti agricoli iscritti obbligatoriamente all'ENPAIA non hanno la facoltà di scelta sul TFR in busta paga (D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, art. 3).
ENPAIA, circ. 20 aprile 2015, n. 1

Istanze di conversione lavoro stagionale

Le Direzioni territoriali del lavoro dovranno valutare positivamente le istanze di conversione avanzate dai lavoratori stagionali al primo anno di ingresso in Italia, in presenza delle seguenti condizioni:

- aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
- congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica (attraverso la verifica delle informazioni contenute nel Modello Q).

Min. Lavoro, nota 20 aprile 2015, n. 2062

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

III° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.9-2015
MF CONSULTING SRLS

WWW.MFCONSULTINGSRLS.COM

DOTT.MAURIZIO FONTANA

IMPRESA

Norme di comportamento collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato in versione definitiva le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale delle società quotate, sottoposte nei mesi scorsi ad una procedura di pubblica consultazione. Le norme saranno applicabili a partire dal 30 settembre 2015.
CNDCEC, Norme di comportamento collegio sindacale

Tassonomie XBRL anche per la nota integrativa

Assonime commenta le novità della nuova versione delle tassonomie XBRL che comprende ora anche la nota integrativa. Escluse dall'obbligo di adozione le società quotate, quelle che adottano i principi contabili internazionali e le società da queste controllate o incluse nel loro consolidato.
Min. Università Ricerca, ordinanza 27 marzo 2015
Assonime, circ. 20 aprile 2015, n. 12

Fondi strutturali: chiusura interventi 2007-2013

Disciplinate le modalità di chiusura degli interventi agevolativi gestiti dal Ministero dello sviluppo economico nel periodo di programmazione 2007-2013. La data di ultimazione degli investimenti è fissata entro il 31 ottobre 2015. Le spese, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, devono essere pagate entro il 31 dicembre 2015.
Le imprese beneficiarie devono presentare, successivamente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuta ultimazione dei programmi/progetti entro 15 giorni dalla data di ultimazione e non oltre il 15 novembre 2015.
Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 10 marzo 2015 (G.U. 23 aprile 2015, n. 94)

Reti di impresa: i nuovi incentivi

Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità per la concessione delle agevolazioni a sostegno di attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile, realizzate da aggregazioni di imprese costituite da almeno 15 imprese, di cui almeno il 50% rappresentato da imprese artigiane o microimprese. L'agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile, di importo pari al 70% delle spese ammissibili, che dovrà essere rimborsata - senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, per un numero massimo di 10 quote - per una percentuale pari all'85% dell'importo assegnato. Il restante 15% (da non rimborsare) sarà concesso a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione.
Min. Sviluppo economico, decreto 17 febbraio 2015 (G.U. 9 aprile 2015 n. 82)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

III° CIRCOLARE MENSILE (Aprile) n.9-2015
MF CONSULTING SRLS

WWW.MFCONSULTINGSRLS.COM

DOTT.MAURIZIO FONTANA

SCADENZARIO GIUGNO 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Lunedì 1

Comunicazione periodica intermediari finanziari
Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Presentazione degli elenchi Intra 12
Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione della dichiarazione Unico 2014 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2014, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta1 settembre 2013 - 31 agosto 2014.

Presentazione denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati
Termine per presentare al competente ufficio la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP
Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015.

Sabato 6

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Termine per predisporre F24 per versamento imposte nei confronti dei contribuenti a debito che hanno presentato il Mod. 730/2015 e che sono senza sostituto d'imposta
Termine per la consegna dei modelli F24 per versamento imposte dei soggetti a debito che hanno presentato il Modello 730/2015 e che sono senza sostituto d'imposta.

Lunedì 15

Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Fatturazione differita
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3,33 (1/9 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. Date le difficoltà interpretative del nuovo testo normativo si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per la correttezza della scadenza in oggetto.

Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione Iva annuale
Tutti i soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'IVA annuale entro il 16 marzo 2015, possono versare l'importo del tributo dovuto unitamente alla sanzione ridotta pari al 3,33 % (1/9 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Date le difficoltà interpretative del nuovo testo normativo si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per la correttezza della scadenza in oggetto.

Martedì 16

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di maggio (per il mese di aprile nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).

Rateizzazione versamento IVA annuale
Versamento quarta rata versamento IVA annuale.
I soggetti che abbiano optato per la rateizzazione mensile dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione annuale possono effettuare il relativo versamento maggiorato dell'interesse pari allo 0,33% mensile, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2014 per i contribuenti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per il 2014 che non abbiano effettuato il versamento entro il 16 giugno 2014/7luglio 2014 possono effettuare il versamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati al tasso con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa del 6% (1/5 del 30%) dell'omesso versamento mediante Mod. F24. La scadenza in oggetto era stata prorogata dal 16 giugno al 7 luglio 2014 per le persone fisiche e per tutti gli altri contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con con F24 ELIDE.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Il soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore
Versamento del saldo del contributo INPS per il 2014 artigiani e commercianti. Dopo il 16 giugno e fino al 16 luglio 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA
Versamento a saldo per il 2014 ed in acconto per il 2015 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente. I versamenti dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati mediante modalità telematiche.

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2014 Unico 2014 PF e SP

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Versamento da parte di persone fisiche e di società di persone del saldo 2014 e dell'eventuale acconto 2015 delle imposte risultanti da Unico 2015.

Versamento diritti camerali
Versamento diritto camerale per il 2015 da parte di imprese individuali, società di persone e soggetti equiparati, nonché società soggette a IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che, al 1° gennaio 2015, risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento non interessate dagli studi di settore.

Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente .

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2014
Versamento dell'importo della maggior imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi conseguiti nel 2014 agli studi di settore da parte dei contribuenti titolari di Partita IVA.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
Termine versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle operazioni poste in essere nel mese precedentee compilazione prospetto analitico.

Versamento imposta unica
L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti.

Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti
Lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento mediante Mod. F24.

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 (Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali)
Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2015 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Versamento prima o unica soluzione TARI
Versamento prima o unica soluzione della TARI.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Versamento prima rata in acconto per il 2015 dell'imposta municipale propria
Versamento della prima rata in acconto per il 2015 , dell'imposta municipale propria.

Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI
Versamento prima rata o versamento in unica soluzione della TASI.

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

Mercoledì 17

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Venerdì 19

Regolarizzazione carente versamento rivalutazione partecipazioni in caso di donazione
Regolarizzazione carente versamento rivalutazione partecipazioni da effettuarsi entro il 30 giugno 2014 in caso di donazione.

Giovedì 25

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile
Invio telematico all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

Martedì 30

Adempimenti di fine mese
Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

Comunicazione alle Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio
Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, compresi gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, trasmettono i dati riguardanti i contratti in essere nell'annualità 2014.
La scadenza in oggetto riguarda i contribuenti che scelgono di utilizzare la comunicazione approvata con provvedimento 21 novembre 2011.

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Comunicazione periodica intermediari finanziari
Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti Persone fisiche al fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta
Le persone fisiche che possono presentare la dichiarazione UNICO 2015 su supporto cartaceo e che intendono regolarizzare adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento dell'imposta e relativi alla dichiarazione e al versamento delle imposte relative agli anni precedenti, possono presentare la dichiarazione integrativa ed effettuare il versamento del tributo eventualmente.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità
Versamento terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Presentazione degli elenchi Intra 12
Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2014
I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Presentazione della dichiarazione IMU/TASI enti non commerciali
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU/TASI relativa al 2014.

Presentazione della dichiarazione Unico 2014 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2014, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° ottobre 2013 - 30 settembre 2014.

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione Mod. Unico 2015 Persone Fisiche
Presentazione del Mod. Unico 2015 su supporto cartaceo da parte delle persone fisiche non tenute all'invio telematico.

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti non titolari di partita IVA
Versamento seconda rata delle imposte dovute risultanti dal Mod. Unico 2015 per soggetti non titolari di partita IVA che abbiano deciso di rateizzare il relativo versamento a decorrere dal 16 giugno 2015.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU/TASI del 2014
Tardivo versamento dell'Imposta municipale propria (IMU) e della TASI relativa al 2014 con applicazione della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (3,75%).

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con F24 ELIDE.

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP
Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° agosto 2014 - 31 luglio 2015.

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015
Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima.

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni e termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia di stima posseduti alla data del 1° gennaio 2015
Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni e presentazione della perizia.

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014
Versamento seconda rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2014
Versamento seconda rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni.

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013
Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2013
Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori delle partecipazioni.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

E-COMMERCE E TLC, CONTABILITÀ IVA DETTAGLIATA NEL MOSS

Franco Ricca

Adempimenti in formato UE per le imprese che aderiscono al regime IVA del MOSS (Mini one stop shop, o mini sportello unico): i margini di discrezionalità che sembrerebbero discendere dall'esonero dagli obblighi formali e contabili previsti dalla normativa interna, accordato dal D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42, sono interamente colmati dalle puntuali disposizioni unionali contenute nel regolamento n. 282/2011.
La normativa UE impone alle imprese che si avvalgono del regime speciale la rilevazione analitica delle operazioni

OBBLIGHI IN REGIME "MOSS"

Le imprese che attivano in Italia il **regime semplificato del mini sportello unico** - sia nella versione "UE" che in quella "non UE" - per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati a privati consumatori dell'UE, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate una **dichiarazione** delle predette **prestazioni effettuate in ciascun trimestre solare**, **entro il giorno 20 del mese successivo** alla fine del trimestre di riferimento, come previsto, in conformità alla direttiva IVA, dall'art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, nel testo integralmente sostituito dal D.Lgs. n. 42/2015.
La dichiarazione deve essere presentata **anche in assenza di operazioni**.
Entro lo stesso termine, le imprese devono versare l'imposta risultante dalla dichiarazione.
La dichiarazione trimestrale deve essere redatta secondo lo schema allegato C al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile 2015 per il regime "non UE", ovvero, per il regime "UE", secondo lo schema allegato D allo stesso provvedimento, adottato ai sensi del comma 8 dell'art. 74-quinquies.
Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione deve essere eseguito secondo le indicazioni anticipate dall'Agenzia con il comunicato stampa del 30 marzo 2015.

FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 74-quinquies, comma 2, i soggetti che si avvalgono del regime speciale sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972, per cui non sono tenuti ad **emettere fatture**, a **registrare le operazioni**, ad **istituire i registri contabili**. Con decreto ministeriale, inoltre, dovrà essere disposto in via generale, come previsto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 42/2015, l'esonero dall'obbligo di **certificazione dei corrispettivi** delle "prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione".

L'esonero dalla fatturazione accordato dalla normativa italiana, ovviamente, vale per le prestazioni effettuate in Italia (cioè quelle rese a privati consumatori ivi stabiliti); di conseguenza, destinatarie della previsione agevolativa sono le imprese extraUE che attivano il regime "non UE" in Italia, nonché, per effetto dell'analoga disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 74-septies, introdotto dal D.Lgs. n. 42/2015, le imprese che attivano il regime speciale in un altro Paese UE, relativamente alle prestazioni effettuate in Italia.

Non sono interessate all'esonero, invece, le imprese che attivano il regime "UE" in Italia, poiché da tale regime sono escluse le prestazioni rese a consumatori stabiliti nel Paese membro in cui l'impresa ha la propria sede o una stabile organizzazione.

In proposito, nella "Guida al mini sportello unico" diffusa il 23 ottobre 2013 dalla Commissione europea, è precisato che "in materia di **fatturazione** si applicano le **norme dello Stato membro di consumo**" (pag. 14 della "Guida").

Tornando agli adempimenti, l'art. 74-quinquies, comma 10, impone alle imprese che si avvalgono del regime MOSS di **conservare** "un'**idonea documentazione** delle relative operazioni **fino alla fine del decimo anno successivo** a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate".

La previsione è sostanzialmente conforme agli articoli 369 e 369-duodecies della direttiva IVA, che nell'ambito della disciplina del regime MOSS, rispettivamente nella versione "non UE" e "UE", stabiliscono che il soggetto passivo deve tenere una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del regime speciale "sufficientemente dettagliata" per consentire i controlli.

LA CONTABILITÀ IN REGIME MOSS

La **genericità** della normativa primaria, sia sovranazionale che interna, sembrerebbe lasciare alle imprese **ampia discrezionalità** in ordine alla **forma** e ai **contenuti** della documentazione da porre in essere ai fini dei controlli. In realtà, non vi sono margini di autonomia, in quanto la normativa unionale secondaria definisce in modo estremamente puntuale quali sono le informazioni che le imprese in regime MOSS devono rilevare, nonché le modalità di rilevazione.

Di questi aspetti si occupa infatti l'art. 63-quater del regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, aggiunto dal regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio del 9 ottobre 2012.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Al par. 1, tale articolo stabilisce che, per essere considerata "**sufficientemente dettagliata**" ai sensi dei richiamati articoli della direttiva, la documentazione che i soggetti passivi in regime "MOSS" devono predisporre e conservare deve contenere le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;
b) il tipo di servizio prestato;
c) la data della prestazione del servizio;
d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
f) l'aliquota IVA applicata;
g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
i) eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;
j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;
k) il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;
l) le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.

Ai sensi del par. 2 dello stesso articolo, le suddette informazioni "sono registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna prestazione di servizi."

Va ricordato che le disposizioni del regolamento sono obbligatorie e direttamente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in tutti gli Stati membri. Pertanto le imprese che si avvalgono del regime MOSS, ovunque identificate e a prescindere dalla normativa dello Stato membro di identificazione, devono in ogni caso attenersi alle puntuali indicazioni dell'art. 63-quater del regolamento.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

GUIDE OPERATIVE

"INVESTMENT COMPACT": NOVITÀ PER PMI, START-UP E PATENT BOX

Antonella Benedetto

Il decreto c.d. "Investment Compact" ha apportato importanti novità, in particolare in materia di:
- PMI innovative: sono stati ridefiniti i requisiti richiesti per essere considerate PMI innovative ed è stato specificato che la forma societaria deve essere quella delle società di capitali o cooperative
- Start up innovative: è stato esteso il limite temporale per essere qualificate start up innovative ed è stata prevista la "firma digitale" per l'atto costitutivo
- Patent Box: è stato previsto che l'opzione per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo indiretto di opere dell'ingegno, marchi e brevetti, può essere rinnovata al termine della scadenza quinquennale di applicazione.

NOVITÀ

Con la conversione in Legge del decreto denominato "**Investment Impact**" (D.L. n. 3/2015), recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", sono state definitivamente approvate alcune importanti novità riguardanti, in particolare, le PMI e le start up innovative.

La nuova legge prevede che:

- possono qualificarsi come **PMI innovative** solo le società aventi la forma di società di capitali, anche cooperative, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato;
- sia esteso da 4 a 5 anni (ossia da 48 a 60 mesi) il limite temporale per essere considerate **start up innovative**.

Ulteriori novità riguardano, inoltre, la disciplina del "**Patent Box**": il decreto conferma le novità relative al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di marchi e brevetti, già introdotto dalla Legge di stabilità 2015. Tra le novità più recenti, si evidenzia la possibilità di rinnovare l'opzione al termine della scadenza quinquennale di applicazione.

PMI INNOVATIVE

I requisiti

Possono qualificarsi come "PMI innovative", le imprese, costituite sotto forma di **società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) o di **società cooperative**, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- ✓ rispetto dei **parametri dimensionali** previsti dalla raccomandazione comunitaria 2003/361/CE
- ✓ **residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea** (ovvero in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo) purché con sede produttiva o filiale in Italia

- ✓ hanno sottoposto l'ultimo **bilancio a revisione**
- ✓ **non** posseggono **azioni quotate** in mercati regolamentati
- ✓ **non sono iscritte nella sezione speciale** delle start up innovative del registro delle imprese.

Attenzione

La Commissione Europea ha modificato i criteri ed i parametri di definizione della dimensione delle PMI (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003). In base alle definizioni della Commissioni Europea possono essere considerate PMI le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- numero di occupati inferiore a 250;
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro

oppure

- un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Ulteriori requisiti

Oltre ai suindicati requisiti, per essere considerate PMI innovative, le imprese devono rispettare **contemporaneamente due** dei seguenti **requisiti**, attestanti la loro capacità di innovazione:

1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione pari o superiore al 3% del maggior importo tra costo e valore della produzione;
2) impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
   - in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca (o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso università italiane o straniera) ovvero in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; ovvero
   - in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
3) titolarità, anche in qualità di depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a un'invenzione industriale biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

REQUISITI CUMULATIVI	REQUISITI ALTERNATIVI (è sufficiente che ne ricorrano almeno 2)
Requisiti dimensionali	1) **Spese in R & S** > o = al **3%** del maggior importo tra costo e valore della produzione
Forma societaria (società di capitali o cooperativa)	2) almeno 1/5 della **forza lavoro** in possesso di dottorato di ricerca ovvero di laurea con attività di ricerca certificata almeno triennale ovvero almeno 1/3 della forza lavoro in possesso di laurea magistrale
Residenza in Italia o in paesi dell'UE	
Ultimo bilancio certificato	
Non avere azioni quotate in mercati regolamentati	
Non essere iscritte nella sezione speciale del R.I. riservato alle start up innovative	3) società titolare o depositaria o licenziataria di almeno una **privativa industriale** afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Presentazione della domanda

Al fine di usufruire dei benefici riservati alle PMI innovative, le imprese in possesso dei requisiti richiesti devono obbligatoriamente richiedere l'iscrizione in una apposita sezione del Registro delle imprese.

La domanda di iscrizione deve contenere le seguenti **informazioni**:

- ✓ data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
- ✓ sede principale ed eventuali sedi periferiche
- ✓ oggetto sociale
- ✓ breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo
- ✓ elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità
- ✓ elenco delle società partecipate
- ✓ curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa della PMI
- ✓ indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca
- ✓ ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL
- ✓ elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
- ✓ sito internet.

La domanda deve essere **trasmessa in via telematica** alla Camera di Commercio competente per territorio.

Aggiornamento dati

Il Decreto prescrive che la PMI innovativa aggiorni entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione.
Inoltre, il legale rappresentate della PMI innovativa, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, deve presentare al Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale.
La perdita dei requisiti o il mancato aggiornamento delle informazioni determinano la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Permane, tuttavia, l'iscrizione alla sezione ordinaria.

Agevolazioni

Il Decreto estende alle PMI innovative molte agevolazioni e semplificazioni previste per le start up innovative. In particolare, le PMI costituite da non più di 7 anni possono accedere alle seguenti agevolazioni:

- ✓ esonero dall'imposta di bollo
- ✓ deroghe al diritto societario
- ✓ remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
- ✓ incentivi fiscali per gli investimenti
- ✓ ricorso all'equity crowdfunding.

Esonero dall'imposta di bollo

Le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio. Sono, invece, tenute al pagamento dei diritti di segreteria, nonché al pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA.

Deroghe al diritto societario

Le PMI innovative possono, in taluni casi, "derogare" a specifiche norme del diritto societario; si tratta, in particolare, di **deroghe**:

- ✓ di carattere **generale**: valide per tutte le PMI innovative, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;
- ✓ di carattere **speciale**: riservate alle PMI innovative costituite sotto forma di **s.r.l.**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Deroghe generali

In caso di perdite sistematiche, le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripiano delle perdite superiori a 1/3. In particolare:

- ✓ in caso di **riduzione del capitale di oltre un terzo**, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al **secondo esercizio successivo**;
- ✓ in caso di riduzione del capitale per perdite **al di sotto del minimo legale**, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo, non operando, fino ad allora, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Qualora il capitale non risulti reintegrato entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

Deroghe speciali

Le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente:

- ✓ la creazione di **categorie di quote** dotate di particolari diritti
- ✓ la possibilità di effettuare **operazioni** sulle **proprie quote**
- ✓ la possibilità di emettere **strumenti finanziari partecipativi**
- ✓ l'**offerta al pubblico** di quote di capitale.

-

Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a..

L'atto costitutivo può prevedere, ad esempio, la presenza di quote che non attribuiscono diritto di voto ovvero che attribuiscano un diritto di voto non proporzionale alla quota di partecipazione.

Remunerazioni con strumenti finanziari

La PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.

Le piccole imprese innovative possono quindi attirare talenti proponendo sistemi di compenso legati ai risultati.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Stock option	Work for equity
Opzioni che consentono a chi le detiene di acquistare quote (o azioni) di una società ad un prezzo predeterminato e ad una determinata scadenza	Alcuni fornitori di beni (o servizi) possono accettare di ricevere come pagamento alcune quote (o azioni) delle società (cessione di "equity").

L'assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari.

Agevolazioni per soggetti investitori

Particolari incentivi fiscali sono previsti per le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale delle PMI innovative.

In particolare:

- ✓ per le **persone fisiche** è prevista la possibilità di detrarre dall'IRPEF il **19%** dell'investimento, fino ad un massimo investito pari a 500.000 euro
- ✓ per le **persone giuridiche** è prevista, invece, la possibilità di dedurre dall'imponibile IRES il **20%** della somma investita, fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro.

L'investimento agevolato può essere effettuato:

- ✓ **direttamente** dall'investitore;
- ✓ indirettamente per il **tramite organismi di investimento** collettivo del risparmio (OICR) e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.

Ricorso all'equity crowdfunding

Viene inoltre estesa alle PMI innovative la possibilità di raccogliere fondi attraverso **portali web** di equity crowdfunding.

START UP INNOVATIVE▶

Il Decreto apporta rilevanti novità anche in materia di start up innovative. In particolare, il decreto allunga di un anno, da 48 a 60 mesi, il limite temporale, a partire dalla data di costituzione, entro il

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

quale è possibile per l'impresa essere considerata una start up innovativa; sempre di un anno è incrementato il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Altre novità riguardano:

- ✓ la sottoscrizione "digitale" dell'atto costitutivo
- ✓ la creazione di un portale per la pubblicazione dei bandi.

Sottoscrizione "digitale" dell'atto costitutivo

Vengono inoltre introdotti alcuni requisiti di forma per l'atto costitutivo delle start up innovative. In particolare, viene richiesto che l'atto costitutivo e le successive modificazioni siano redatti per atto pubblico, ovvero per atto sottoscritto con firma digitale, in conformità del modello standard tipizzato, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.

Portale per la pubblicazione dei bandi

Le nuove norme prevedono la creazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un portale dove verranno segnalati tutti i bandi rivolti alle startup innovative e i relativi documenti necessari per partecipare.

E' previsto, inoltre, che entro il 30 luglio 2015 dovrà nascere anche un portale che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative. L'istituzione del portale dovrà avere lo scopo di fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale dovrà altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse.

PATENT BOX

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nell'ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

Il regime di Patent box consente, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, di beneficiare dell'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP di una quota del reddito derivante dall'utilizzo diretto o indiretto di opere dell'ingegno, marchi e brevetti, nella misura di seguito indicata:

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

% esclusa dalla base imponibile	Periodo
30%	2015
40%	2016
50%	2017

L'opzione per l'applicazione del regime ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile. Tra le principali modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto, si evidenzia la possibilità di rinnovare il regime opzionale una volta decorso il quinquennio di applicazione. Tale circostanza servirà a rendere ancora più attrattivo l'incentivo.

Presupposti soggettivi

Possono optare per il regime di patent box:

- ✓ tutti i **soggetti titolari di redditi di impresa, residenti in Italia** (imprese individuali, società di persone, società di capitali…)
- ✓ società ed enti **non residenti** di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, a condizione di essere residenti in un Paese con il quale:
  - è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione
  - lo scambio di informazioni è effettivo.

Presupposti oggettivi

Sono agevolabili i redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di: opere dell'ingegno:

- ✓ **brevetti** industriali
- ✓ **marchi** di impresa
- ✓ **disegni** e **modelli**
- ✓ **processi**, **formule** e **informazioni** relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (know-how tecnico).

Utilizzo diretto	Utilizzo indiretto
L'utilizzo diretto degli intangibles è quello della propria attività	Il bene immateriale è concesso in uso a terzi

Nel caso di concessione a terzi dei beni, mancando disposizioni specifiche, si ritiene che la determinazione dei «redditi» agevolabili avvenga contrapponendo i ricavi imputabili alle royalties maturate, rispetto ai componenti negativi ad esse correlati (senza necessità di attivare procedure di ruling).

Quota agevolabile

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

La quota di reddito che può effettivamente formare oggetto di agevolazione è determinata in base al rapporto tra:

- ✓ il totale delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nell''anno per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; e
- ✓ il totale delle spese, rilevanti ai fini fiscali, sostenute in relazione allo stesso bene

ESEMPIO

Costo sostenuto nell'anno.....30
Costo produzione bene immateriale.....100
Quota.....30/100 (30%)

Si supponga che il **reddito imputabile** ai beni immateriali sia pari a Euro 12.000

Per quantificare la detassazione è possibile procedere nel seguente modo:
- reddito imputabile ai beni immateriali: ..... 12.000 (a)
- Quota (coefficiente) agevolabile..... 30%(b)

Quantificazione del reddito agevolabile ..... 3.600 (il 30% di 12.000)

Decorrenza

L'opzione può essere esercitata a partire dal **periodo di imposta "successivo a quello in corso al 31.12.2014"** (ossia a decorrere dall'anno **2015** per i soggetti con esercizi solari).

DIS-COLL: COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Beniamino Gallo

Per fruire dell'indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica. Fino all'11 maggio, non essendo disponibile la procedura telematica, l'INPS consente di presentare la domanda su modulo cartaceo. La domanda deve essere presentata entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
Poiché l'indennità spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno, risulta utile presentare tempestivamente la richiesta.

Con la pubblicazione della circolare n. 83 del 2015 dell'Inps, diventa possibile la richiesta della nuova prestazione DIS-COLL.
La prestazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Quando presentare la domanda

Per la fruizione dell'indennità DIS-COLL i lavoratori devono presentare apposita domanda all'INPS entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
Si tratta di un termine di decadenza, decorso il quale il lavoratore, pur in possesso dei requisiti contributivi previsti, perde il diritto alla prestazione.

E' importante tenere presente che **è utile presentare tempestivamente la domanda** in quanto l'indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno.
Qualora invece la domanda sia presentata successivamente a tale data (e comunque tassativamente entro il termine di decadenza), la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Esclusivamente nella fase di prima applicazione, al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare 83/2015, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della circolare (27 aprile 2015). In questi casi la prestazione viene corrisposta comunque dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Questi termini sono derogati nei casi in cui intervenga la maternità o il congedo ospedaliero.

Proroga dei termini in presenza di maternità o ricovero durante il rapporto di lavoro

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.
In questo caso, se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, l'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l'indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Proroga dei termini in caso di maternità o ricovero interventi entro i 68 giorni successivi alla cessazione

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio

Lavoratore con data di cessazione del rapporto di collaborazione al 31.5.2015 e inizio maternità dal 1.7.2015 con fine periodo al 1.12.2015. Durante il periodo di maternità, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso. Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l'8 gennaio 2016.

Modalità di presentazione della domanda

Per la fruizione dell'indennità DIS-COLL i lavoratori devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.

Tuttavia, poiché la procedura telematica di presentazione della domanda non sarà disponibile prima del 11 maggio, fino a tale data è possibile presentare la domanda su modulo cartaceo direttamente alle sedi dell'Inps, ovvero mediante compilazione del file pdf messo a disposizione sul sito dell'Inps all'interno della Sezione "Moduli" e poi sezione "Prestazioni a sostegno del reddito" o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione " Le sedi INPS" – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza".

Domanda – Modulo cartaceo

Fino alla data del 11 maggio 2015 non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center.

La presentazione può essere fatta direttamente dal lavoratore ovvero avvalendosi degli **Enti di patronato.**

Eventuali domande presentate tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, per la richiesta della vecchia prestazione Una Tantum, saranno gestite come domande di DIS-COLL qualora la cessazione del rapporto di lavoro si sia verificata nel 2015.

Presentazione della DID contestualmente alla presentazione della domanda di DIS-COLL

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'art. 4, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all'INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l'apposita banca dati telematica.
Analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI, i lavoratori, anche i lavoratori che presentano la domanda di DIS-COLL, possono rilasciare direttamente all'INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l'INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.

FOCUS

TRASMISSIONE TELEMATICA GENERALIZZATA DELLE OPERAZIONI IVA: PROFILI CRITICI

Mario Damiani

Il decreto sull'estensione della fatturazione elettronica tra privati prevede notevoli alleggerimenti negli adempimenti IVA. È però mancato nel legislatore delegato il coraggio di completare "l'ultimo miglio". Quello che avrebbe permesso ai contribuenti minori (si immagina siano quelli che tengono la contabilità in forma semplificata) di ricevere dall'Agenzia delle Entrate le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA in forma precompilata, da integrare con gli altri dati non in possesso del Fisco. Il processo di affrancazione dei soggetti IVA dalla bardatura degli obblighi contabili a valenza fiscale richiede, quindi, ulteriori interventi di semplificazione e di tutoraggio fiscale.

Lo schema del decreto legislativo più "tecnico", tra quelli approvati dal Consiglio dei Ministri il 21 scorso, attua la delega conferita al governo con l'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014. Si stabilisce, con tale disposizione, una **riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili** dei contribuenti, mediante **sistemi informatici e telematici** di generazione e trasmissione di fatture e dei dati dei corrispettivi delle vendite al dettaglio, prevedendo specifici strumenti di controllo in relazione all'utilizzo dei distributori automatici per la cessione di beni, nonché sistemi di riscontro tra la documentazione creata e le operazioni eseguite.
A tal fine è anche previsto che vengano potenziati i sistemi che permettono la **tracciabilità dei pagamenti**.

La generalizzazione dell'uso della fattura elettronica e della sua trasmissione telematica ai clienti rientra nell'ambito del progetto dell'**Agenda digitale europea**, diretto a rendere più efficienti i sistemi amministrativo-contabili e a ridurre i relativi costi per i contribuenti.

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

In ambito fiscale, la realizzazione di questo obiettivo deve comportare la **semplificazione** e la **riduzione** degli adempimenti ora facenti carico sui soggetti passivi IVA e tendere a migliorare il rapporto di tax compliance con il fisco.
Il primo obiettivo che si propone il decreto legislativo è quello di **ampliare la diffusione della fattura elettronica tra i privati**, dopo averne imposto, dal 31 marzo scorso, l'adozione nei rapporti di fornitura alle pubbliche amministrazioni.

Sono previste misure graduali nel tempo per facilitare questa diffusione, che ha natura volontaria, salvo la cessioni di beni tramite distributori automatici, e sono stabiliti, nell'art. 3 del decreto, degli **incentivi** per indurre all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi unitamente alla riduzione, per talune categorie di soggetti, degli adempimenti amministrativi e contabili (art. 4 del decreto).
L'intento di diffondere la fatturazione elettronica, e più in generale la trasmissione telematica dei documenti di prova delle operazioni aziendali, e quindi anche delle fatture ricevute, quale **strumento di controllo** del **corretto adempimento degli obblighi fiscali**, ha indotto il legislatore (art. 1, comma 2) a prevedere, dal 1° gennaio 2017, l'utilizzo, da parte dei soggetti passivi IVA, del **Sistema di Interscambio** (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate per l'invio e la ricezione delle fatture da parte di tali soggetti, che possono, di ritorno, consultare le informazioni così acquisite.
Funzionale a tale sistema è l'opzione per la trasmissione telematica di **tutte le fatture**, **emesse o ricevute**, così che l'Agenzia delle Entrate possa disporre di tutti gli elementi necessari per una mappatura della situazione relativa agli acquisti e vendite dei contribuenti IVA. Tanto che il comma 5 dello stesso art. 1 prevede **modalità semplificate di controllo a distanza** di quegli elementi informativi acquisiti con le fatture trasmesse, che consentiranno di ridurre gli adempimenti ed eliminare duplicazioni di verifiche.
Rimane ovviamente a carico del contribuente fornire la prova, se richiesto, dell'esistenza del requisito sostanziale della detraibilità dell'IVA in relazione al ricorrere, oltre che dell'effettività delle operazioni, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, anche dell'inerenza alle operazioni imponibili IVA.
Codesti soggetti, se hanno optato per tale trasmissione telematica, verranno infatti esonerati dagli obblighi ora esistenti di comunicazione dei dati dello **spesometro**, delle **operazioni con paesi black-list** e di quelli relativi alle **operazioni intracomunitarie**. Ulteriore elementi premiale è quello dei **rimborsi IVA** che avranno luogo **in via prioritaria**, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, senza l'apposizione del visto di conformità.
L'opzione per la trasmissione telematica di tutte le fatture utilizzando il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate oppure, per i dettaglianti, l'opzione per la memorizzazione e trasmissione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

telematica dei corrispettivi, permette ai **soggetti IVA di minori dimensioni**, da individuare per categorie, di avvalersi di programmi di assistenza differenziati, che consentono di mettere a disposizione i dati necessari per la redazione della dichiarazione IVA annuale e per procedere alle liquidazioni periodiche. In tal caso i contribuenti potranno fare a meno di tenere i registri degli acquisti e delle fatture emesse e saranno sollevati dall'obbligo del visto di conformità e dalle garanzie previste per i rimborsi IVA.
A ben vedere, si tratta effettivamente di notevoli **alleggerimenti negli adempimenti IVA**.
È però mancato nel legislatore delegato il coraggio di completare "l'ultimo miglio". Quello che avrebbe permesso ai contribuenti minori (si immagina siano quelli che tengono la contabilità in forma semplificata) di ricevere dall'Agenzia delle Entrate le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA in forma precompilata, da integrare con gli altri dati non in possesso del fisco.
Il processo di affrancazione dei soggetti IVA dalla bardatura degli obblighi contabili a valenza fiscale richiede, quindi, **ulteriori interventi di semplificazione e di tutoraggio fiscale**, che dovrebbero comportare la strutturazione delle fatture elettroniche con codici specifici dei ricavi di vendita e, di converso, delle spese per gli acquirenti, in modo da potere addirittura pervenire alla **precompilazione** anche della dichiarazione dei redditi di codesti soggetti, chiamati solo ad integrarla con i dati di fine esercizio non inviati al fisco (rimanenze, t.f.r., ammortamenti ecc.). A questo punto ci sarà anche il margine per **eliminare l'obbligo di conservazione** di questi documenti, che sono acquisiti al sistema informativo dell'Agenzia.
Va, infine, osservato che nello schema di decreto delegato non si rinviene l'esercizio di quella parte della delega che riguarda il potenziamento dei sistemi che consentono di tracciare i pagamenti, che debbono ritenersi funzionali al riscontro tra le fatture emesse (o altri documenti di vendita), quelle ricevute e le operazioni sottostanti compiute. La tracciabilità dei pagamenti consente, infatti, di verificare la coerenza delle vendite dichiarate e documentate con gli incassi realizzati, per cui la mancanza di disposizioni attuative di questa parte della delega priva il sistema delle rilevazioni informatiche di un robusto strumento di controllo, che potrebbe evitare attività di verifica nelle aziende. Le critiche, che in passato hanno accompagnato l'introduzione di alcune norme sulla tracciabilità e sulla limitazione dell'uso del contante a 1.000 euro, non possono costituire un freno al realizzo di un sistema organico di controlli incrociati tra documenti fiscali di vendita e mezzi di pagamento.
Sufficientemente efficaci sembrano, invece, le recenti disposizioni in materia di **riciclaggio** ed **autoriciclaggio** che gravano però solo sugli **operatori professionali** (banche, intermediari finanziari e professionisti); esse andrebbero collegate alle norme procedurali, di natura fiscale, relative ai controlli degli adempimenti dei contribuenti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, mediante interscambio di informazioni tra le varie Autorità a cui pervengono quei dati.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Si può concludere con un giudizio che valuta positivamente il bilanciamento, desumibile dal decreto, tra le esigenze informative in tempo reale del fisco, a fini di contrasto alle pratiche fiscali scorrette e comunque di controllo automatizzato degli adempimenti fiscali, la riduzione sensibile degli obblighi formali dei contribuenti e l'esigenza di attuare forme di controllo, che tuttavia sembrano ancora parziali, connessi ad una efficace disciplina della tracciabilità dei pagamenti.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl